



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Area Servizi alla Persona

CAPITOLATO

**SPORTELLO BADANTI: SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA E OFFERTA
DI LAVORO NELLE PROFESSIONI DI CURA DELLA PERSONA.**

Smart CIG: Z152A7ADAF

Data, 5 Novembre 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sociale
Lucia Frosini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1) Il servizio è finalizzato all'attivazione, organizzazione e gestione dello "Sportello Badanti", come punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle professioni di cura della persona e dell'ambiente dove vive, tramite le seguenti azioni

- Far incontrare la domanda con l'offerta di cura e assistenza privata in un ambiente istituzionale e con mediazione di un operatore esperto, in costante collegamento con i servizi sociali territoriali;
- Aiutare le famiglie a scegliere personale serio, professionalmente preparato, referenziato;
- Fornire informazioni amministrative ed economiche per la gestione privata dei contratti;
- Offrire occasioni formative finalizzate ad accrescere le abilità assistenziali delle persone addette alle cure domiciliari.

Art. 2 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

1) Obiettivo generale del servizio è quello di fornire una risposta qualificata all'esigenza di cura della persona e dell'ambiente dove vive e di rispondere all'esigenza di trovare lavoro da parte di operatori dell'assistenza.

2) Oltre a tale obiettivo generale il progetto intende fornire una risposta di carattere sociale, culturale e di accoglienza a tutte quelle esigenze connesse alle professioni di cura ed espresse sia dalle famiglie che dagli operatori.

3) Nello specifico il servizio di sportello consiste nelle seguenti attività:

- a) raccolta dati (personali, relativi alle problematiche ed alle esigenze della famiglia e del potenziale utente),
- b) analisi dei bisogni (relativi alle caratteristiche personali e professionali ed alle disponibilità di tempo che dovrebbe garantire l'assistente familiare,
- c) individuazione dell'assistente familiare che risponda alle caratteristiche richieste dalla famiglia
- d) intermediazione fra le esigenze della famiglia, quelle dell'utente e quelle dell'assistente familiare
- e) individuazione della tipologia contrattuale da attivare.

4) Oltre a ciò verranno svolte azioni di collegamento (se necessarie) fra le attività di sportello e i servizi territoriali.

5) Si prevede infine un'attività di back-office che prevede l'archiviazione e la gestione dei dati emersi e dei documenti redatti (ad esempio: curriculum, schede delle famiglie, ecc....). A conclusione dell'appalto tali dati dovranno essere trasmessi all'Amministrazione appaltante del servizio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

1) Sono destinatari del servizio oggetto dell'appalto tutti i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, che riportano i seguenti requisiti:

- Persone anziane, disabili o malate,
- Famiglie con la presenza di anziani o disabili,
- Persone italiane o straniere che intendono svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito dell'assistenza a domicilio.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1) La durata dell'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è fissata in 1 anno (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020).

ART. 5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Le attività dello Sportello verranno svolte in locali idonei messi a disposizione dalle Amministrazioni dei Comuni appartenenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

2) Il soggetto affidatario dovrà assicurare un'organizzazione di lavoro che preveda giorni ed orari per l'accesso dell'utenza allo Sportello medesimo concordata con il servizio Assistenza del Comune in modo tale da non sovrapporre le ore di apertura nei singoli Comuni.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio di Front-Office dello sportello si svolgerà in ogni Comune in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nei seguenti giorni:

Sede Sportello	Apertura	Orario
Barberino Tavarnelle – Via Naldini 44 – Loc. Il Borghetto	2° e 4° giovedì del mese	14.30 - 17.00
Greve in Chianti – Piazza Matteotti 11 – Palazzo del Fiorino	1° e 3° lunedì del mese	14.30 - 17.00
S. Casciano Val di Pesa – Via della Volta 4	1° e 3° giovedì del mese	14.30 - 17.00

per un totale di 15 ore al mese di apertura su tre sportelli.

Servizio di Back-Office: Collegamento con il Punto Insieme, con i Servizi Sociali dell'Unione, selezione assistenti, reperibilità per orientamento e consulenze urgenti ai familiari, consulenze telefoniche:

- n. 12 ore per ciascun sportello, per un totale di n. 36 ore al mese su tre sportelli.

2) Le ore annue per lo svolgimento del servizio sono stimate in n. 612.

3) Ciascun Comune individuerà e metterà a disposizione una postazione lavoro come luogo di ricevimento e svolgimento del servizio.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- 4) Il servizio di sportello viene erogato da un operatore esperto messo a disposizione dal soggetto affidatario.
- 5) L'operatore si avvarrà di strumenti di rilevazione delle caratteristiche degli utenti dello sportello quali (schede utenti e famiglie) e di un archivio informatico per la gestione dei dati.
- 6) Le condizioni di servizio verranno esplicitate in un apposito regolamento affisso nei locali dello sportello, redatto a cura dell'aggiudicatario.

Art. 7 - PERSONALE

1) L'impresa affidataria assicura la funzionalità del servizio avvalendosi di idonee figure professionali e si impegna altresì a garantire, tramite una figura di comprovate specifiche competenze professionali esterna al gruppo di lavoro, le funzioni di supervisione dell'attività relativa al progetto.

2) Sono richieste le seguenti figure professionali:

Responsabile del servizio: n. 1 Responsabile del servizio con pluriennale esperienza lavorativa nella progettazione e coordinamento di interventi socio educativi e culturali. Competenze in ambito giuridico con particolare riferimento a normative attinenti il terzo settore e la programmazione di politiche sociali. Competenze relazionali e comunicative nella gestione di gruppi di lavoro.

Coordinatore/Supervisore del progetto: n. 1 operatore di comprovate specifiche competenze professionali che svolga le funzioni di supervisione dell'attività relativa al progetto.

Operatore di sportello: n. 1 operatore che svolge azioni di front office verso gli utenti/clienti, in modo da garantire la presa in carico della domanda dalla sua analisi alla risposta che sia pertinente ed efficace; fornire informazioni su modalità di iscrizione a progetti o servizi, assistenza compilazione modulistica, informazioni su ambiti di pertinenza dello sportello.

Competenze: conoscenze della normativa specifica del settore, tecniche di ascolto attivo, di relazione e di problem solving, procedure di accesso alle informazioni di settore su internet, utilizzo di strumenti di navigazione, conoscenze informatiche di base e/o avanzate per la gestione di banche dati utenti.

3) L'impresa affidataria si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il regolamento recante codice di comportamento, di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo DPR. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 8 - CORRISPETTIVO

1) L'importo a base di gara quale corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € **15.600,00** (quindicimilaseicento/00) oltre IVA 22%, per il periodo sopra indicato, stimando il fabbisogno di circa n. 612 ore annue.

Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

2) Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Art. 9 - SUBENTRO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

1) Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 nell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di applicare la clausola sociale assorbendo e utilizzando prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore, esonerando i lavoratori dallo svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con l'appaltatore uscente.

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1) L'impresa affidataria si obbliga:

- a garantire la qualità nella realizzazione dei servizi contemplati nel presente capitolato, individuando, per lo svolgimento dei servizi, persone in possesso di adeguate competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi e si impegna ad effettuare incontri bimestrali con gli operatori professionali dei comuni aderenti al progetto al fine di monitorare l'andamento delle attività.
- ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, persone in possesso di adeguate competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi;
- a sostituire tempestivamente, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica, senza alcuna interruzione nella continuità del servizio stesso, garantendo lo stesso standard di professionalità, essendo l'aggiudicatario responsabile dello svolgimento del servizio secondo gli standard richiesti. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, con riferimento in particolare al rapporto con l'utenza.
- a fornire all'amministrazione comunale l'elenco delle persone impiegate e le qualifiche di ognuna;
- ad effettuare incontri trimestrali con gli operatori professionali dei comuni aderenti al progetto al fine di monitorare l'andamento delle attività;
- ad attivare, prima dell'inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione delle attività sopra elencate e di durata non inferiore all'appalto,
- ad applicare a tutto il personale impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e tutti



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

gli accordi collettivi integrativi, territoriali e provinciali.

- a tenere sollevato il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative, garantendo altresì il rispetto e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela materiale dei lavoratori.

2) L'impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE /SOGGETTI INCARICATI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1) L'Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 119/2015 e pubblicato sul sito internet dell'Unione Comunale, alla pagina <http://www.unionechiantifiorentino.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> pena, anche in caso di grave violazione accertata dal Comune ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.

2) Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art. 18.

ART. 12 - SICUREZZA

1) Il Soggetto affidatario deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto di affidamento, sollevando in ogni caso il committente da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

2) Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto affidatario deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

3) Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle Autorità.

4) Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

5) Si dà altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0 (zero).

Art. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1) L'impresa affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2) La stazione appaltante verifica l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1) Dal 31 Marzo 2015 scatta l'obbligo di **fatturazione elettronica** verso tutta la Pubblica Amministrazione.

2) La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- le fatture dovranno essere emesse successivamente alla realizzazione del servizio di cui trattasi.
- la fattura dovrà essere, intestata a:

UNIONE DEI COMUNI DEL CHIANTI FIORENTINO – Via Cassia 49 – Barberino Tavarnelle
C.F.: 94188150489 - P.IVA 06116340487

- dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal DM 55 del 3/4/2013.

- dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

codice Smart CIG: Z152A7ADAF

codice ufficio per la fatturazione elettronica: 2WOIPF

**Unione Comunale
Barberino-Tavarnelle**

3) Nella fatturazione elettronica dovranno specificare le ore effettuate dagli operatori e verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DOL (DURC ON LINE).

4) Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN indicate sul documento stesso.

5) Le fatture sono soggette a regime di split payment. Per tale motivazione sulle medesime dovrà



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

esservi riportata la seguente annotazione: "Fattura soggetta a split payment ex articolo 17-ter del Dpr 633/1972"

6) L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati.

7) Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o procedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

8) Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - RISEVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO

1) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

2) L'affidamento della concessione determina la nomina del Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa di cui al comma 1. Titolare del trattamento è il Comune di Greve in Chianti.

3) Il Responsabile del trattamento:

- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall'esecuzione del presente contratto;
- tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell'esistenza di norme dell'Unione o nazionali che prevedano l'obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica divulgazione non autorizzata ai dati, dall'accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati;

- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell'autorità di controllo;

- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;

- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;

- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposte in luoghi visibili al pubblico.

4) Il trattamento dei dati non eccede la durata dell'affidamento.

5) Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.

6) Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

7) Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si intendono applicate tutte le norme previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

ART. 16 - PENALI

1) Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

2) Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere all'applicazione delle penali, comprese tra € 100,00 e € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza, a discrezione del responsabile del Servizio Sociale.

3) Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell'Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile nel quale è assunto il provvedimento.

4) Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

danno arrecato al committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

5) L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il committente intenda eventualmente intraprendere.

ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE

1) Sono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) abbandono, interruzione e sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) fallimento del Soggetto affidatario, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- c) reiterato, mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara.

2) La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall'Ente, con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del Soggetto affidatario.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO

1) Spettano all'Ente Appaltante, i compiti di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Impresa Affidataria, sia per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali.

2) In sede di verifica si constaterà il regolare funzionamento del servizio oggetto dell'appalto, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto concordato in sede di programmazione. Resta facoltà dell'Ente Appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e del progetto.

Art. 19 - ASSICURAZIONI

1) L'Impresa Affidataria sarà tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, impegnandosi a consegnarne una copia alla stazione appaltante.

Art. 20 - SUBCONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1) Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 17 e fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2) E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli articoli 105, commi 10, 11 e 17, e 174 del D.Lgs. 50/2016.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

ART. 21 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

- 1) L'Ente appaltatore effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016 tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.
- 2) Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è Lucia Frosini Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il Foro competente è il Foro di Firenze.